



ORDINANZA

MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Il Municipio del Borgo di Ascona

Richiamati:

- gli artt. 107, 109 e 192 della Legge organica comunale;
- gli artt. 23, 24 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- l'art. 47 del Regolamento organico comunale;
- le disposizioni emanate dal Gruppo Cantonale di lavoro Zanzare (GLZ);
- di ogni altra disposizione in concreto applicabile;

con l'obiettivo di:

- **preservare e proteggere** la qualità di vita ritenuto che la zanzara tigre è particolarmente aggressiva e fastidiosa per le punture dolorose;
- **evitare il rischio di malattie** in quanto la zanzara tigre è potenzialmente portatrice di malattie infettive;
- **prevenire e combattere** la diffusione della zanzara tigre dotata di grande capacità colonizzatrice;

o r d i n a:

Responsabilità del Comune

Art. 1

Su indicazione e in collaborazione con il Gruppo Cantonale lavoro Zanzare (GLZ), il Comune provvede tramite i collaboratori del servizio esterno ad effettuare le necessarie misure di controllo (trattamenti larvicidi, rimozione focolai larvali, ecc.) in tutte le aree pubbliche o di interesse pubblico.



Informazione

Art. 2

Sul sito del Cantone (<http://www.ti.ch/zanzare/>) è possibile consultare e scaricare il materiale informativo riguardante la lotta contro la zanzara tigre e la lista dei fornitori presso i quali è possibile acquistare i prodotti biocidi omologati in Svizzera. Ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo dss-us.zanzaratigre@ti.c o all'Ufficio tecnico comunale.

Il Comune si occupa degli avvisi agli Albi, delle pubblicazioni sul sito web e dell'invio di materiale informativo ai propri cittadini.

Responsabilità dei cittadini

Art. 3

A tutta la cittadinanza

- non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso).
- svuotare settimanalmente o capovolgere qualsiasi contenitore d'acqua d'uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori), onde evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno.
- svuotare settimanalmente i sottovasi portafiori.
- coprire ermeticamente con zanzariere i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi, ecc.).
- svuotare e/o cambiare frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri.
- nel caso di utilizzo di fiori finti i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi.

A tutti gli amministratori, condomini e ai proprietari o detentori di immobili e edifici

- procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino alla fine di ottobre o secondo le indicazioni dell'Autorità.
- provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza.
- evitare i ristagni d'acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee.

Ai giardinieri responsabili della manutenzione dei giardini delle proprietà private

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante.
- in caso di manifesta presenza di zanzare procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.



Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili

- prestare particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali.
- coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi, ecc.).
- con la manifesta presenza di zanzare nelle aree interessate dall'attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre, procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

Vigilanza del Comune

Art. 4

Alla presenza di casi sospetti e/o accertati d'infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree private circostanti, siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili il Comune, su indicazione e in collaborazione con il Gruppo Cantonale lavoro Zanzare (GLZ), provvederà ad effettuare, in caso di inadempienza, trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali, addebitandone i costi ai destinatari specificatamente individuati.

Contravvenzioni

Art. 5

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.00 a fr. 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti della Legge organica comunale.

Provvedimenti

Art. 6

Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

Tutti gli ordini emanati possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS, per i casi di disobbedienza delle decisioni dell'Autorità o dei funzionari competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Entrata in vigore

Art. 7

Le disposizioni della presente Ordinanza entreranno in vigore una volta cresciuta in giudicato.



Disposizioni abrogative

Art. 8

La presente Ordinanza abroga ogni altra precedente disposizione in materia.

Termini ricorsuali

Art. 9

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio



**Adottata con risoluzione municipale 761 del 03 maggio 2016.
Esposta all'Albo comunale dal 09 maggio 2016 al 07 giugno 2016.**